

R.G. 25-1/2026

L.C. 17
2026



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PERUGIA

TERZA SEZIONE CIVILE – ufficio procedure concorsuali

Regolazione crisi ed insolvenza

IN COMPOSIZIONE COLLEGALE

riunito in camera di consiglio con l'intervento dei Magistrati:

dott.ssa Teresa Giardino	- Presidente
dott.ssa Stefania Monaldi	- Giudice rel./ est.
dott.ssa Sara Fioroni	- Giudice

nella procedura iscritta al n. 25-1/2026 R.G. Procedimento Unitario, avente ad oggetto:
dichiarazione di apertura della liquidazione controllata ex art. 268 e ss. CCI
proposta da IRENE BARTOLINI (CF. BRTRNI47C44I155G) promossa da
IPIFIN COLLECTION SRL (codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle
Imprese di Irpinia Sannio al n. 10153830962) rappresentata e difesa dall'Avv. Adiutrice
Barretta

ha emesso la seguente

SENTENZA

Letto il ricorso per la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata dei beni del
debitore in condizione di sovraindebitamento introdotto con ricorso depositato il
26.2.2026, da IPIFIN COLLECTION SRL;
esaminati gli atti ed i documenti allegati;
sentito il Giudice relatore in camera di consiglio;
ritenuta la competenza del Tribunale adito, atteso che la resistente – debitrice è residente
in Città di Castello, e quindi nella sede nel circondario dell'Ufficio giudiziario adito;

— OTUSSI —



IRENE BARTOLINI

dichiara

l'apertura della liquidazione controlla nei confronti di IRENE BARTOLINI (CF. BRTRNI47C44I155G)

nomina

la dott.ssa **Stefania Monaldi** Giudice Delegato per la procedura



nomina

Liquidatore il dr. **Piero De Palma**,

ordina

al debitore di depositare, entro sette giorni dalla notifica della presente sentenza, l'elenco dei creditori, i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie;

assegna

ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso dei ricorrenti, il termine perentorio a pena di inammissibilità di giorni 90 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;

ordina

al debitore e ai terzi che li detengano di consegnare e rilasciare immediatamente al liquidatore i beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione;

rammenta che il provvedimento è titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del liquidatore, secondo le disposizioni di cui all'articolo 216, comma 2 CCII; • dispone, a cura del liquidatore, l'inserimento della sentenza nel sito internet del tribunale; nel caso in cui il debitore svolga attività d'impresa, la pubblicazione è altresì effettuata presso il registro delle imprese;

ordina

al liquidatore ove vi siano nel patrimonio del debitore beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti e quindi trasmissione della presente sentenza al Conservatore dei Registri Immobiliari competente in relazione agli immobili di proprietà nonché al PRA, ai fini della trascrizione;

dispone che a cura della cancelleria la presente sentenza sia notificata al debitore e comunicata al liquidatore e, a cura di quest'ultimo, sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione;

autorizza il liquidatore, con le modalità di cui agli artt. 155-quater, 155-quinques e 155-sexies disp. att. c.p.c.: a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari; b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi; c) ad accedere alla banca dati del pubblico registro automobilistico; d) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei



fornitori di cui all'articolo 21 del decretolegge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni; e) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti; f) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;

dà atto che, ai sensi degli art. 270, co. 5 e art. 150 CCII, a partire dalla data di pubblicazione della presente sentenza nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la procedura di liquidazione controllata del patrimonio può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella liquidazione controllata del patrimonio del debitore ricorrente;

dispone che il liquidatore: - entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà la presente sentenza, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni; - entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni dei debitori e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato; - provveda alla scadenza dei termini per la proposizione delle domande di cui all'art. 270, co. 2, lett. d), ovvero dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCII; - provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, co. 3 CCII; - provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII; dispone che, ogni sei mesi dalla data di deposito del programma di liquidazione, il liquidatore depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche: a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra



circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi dell'art. 280 CCII. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC.

Autorizza la prenotazione a debito della presente sentenza.

Così deciso in Perugia, nella camera di consiglio del 22.5.2026

Il Presidente

Dr.ssa Teresa Giardino

Il Giudice estensore

Dr.ssa Stefania Monaldi

TRIBUNALE DI PERUGIA
ESTRATTO
Il presente documento è l'originale
emesso a firma digitalmente dal
Giudice designato
Perugia) 27/05/2026
IL SINDACO CONDIZIARIO
(Dot.ssa Stefania Monaldi)

